


**Incontro organizzato dal
Master Diritti, Tutela e Protezione dei Minori**

**TI ASCOLTO:
pratiche collaborative nella tutela minorile**


**22 marzo 2024
Università degli Studi, FERRARA**



Il metodo dialogico nell'ascolto giudiziario: uno sguardo alle buone prassi


Joseph Moyersoen

Giurista, formatore, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Genova, esperto di programmi di cooperazione allo sviluppo in materia di giustizia minorile, già Presidente dell'AIMJF




Struttura dell'intervento

- * L'ascolto secondo il Metodo Dialogico di Comunicazione**
- * Alcune Riflessioni**
- * La ricerca dell'AIMJF sulla partecipazione del minore nei procedimenti di famiglia e di protezione dei minori**
- * Fiction sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari**
- * Link ipertestuali a documenti sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari**



L'ascolto secondo il Metodo Dialogico di Comunicazione




L'ascolto secondo il Metodo Dialogico di Comunicazione (DCM)

Il DCM è stato concepito per ottimizzare la quantità e la qualità delle informazioni raccolte nel corso del colloquio personale, ed è organizzato in **sei fasi**, oltre alla preparazione necessaria prima del colloquio e alle attività che occorre svolgere dopo.


Comunicazione **dialogica** (inter-azione)

Comunicazione **empatica** (orientamento all'altro)



L'ascolto secondo il Metodo Dialogico di Comunicazione (DCM)






L'ascolto secondo il Metodo Dialogico di Comunicazione (DCM)

Il DCM sottolinea la necessità di principi e strumenti di comunicazione che agevolino la raccolta di informazioni di alta qualità, sottolineando che sia la qualità sia la quantità delle informazioni sono soggette a fattori quali:

- la **qualità della relazione** tra richiedente e intervistatore;
- la **qualità delle capacità di comunicazione** verbale e non verbale dell'intervistatore;
- la **qualità dell'interpretazione**;
- i **ricordi** che il richiedente ha della situazione in esame;
- le **condizioni fisiologiche e psicologiche** del richiedente.



Il metodo di comunicazione dialogica - strutturato e aperto

Dialogismo

La comunicazione consiste nell'interazione tra le parti (in due direzioni)


L'intervistatore è corresponsabile delle spiegazioni del minore.

Monologismo

La comunicazione è senza interazione tra le parti (unidirezionale).

La comunicazione è solo veicolo di informazioni.

Il minore è l'unico responsabile delle informazioni.



Il metodo di comunicazione dialogica - strutturato e aperto

Ascoltare i minori – E' un **ascolto informato** e **più che un metodo**.


Processo vitale e imprevedibile nella comunicazione.

Il metodo enfatizza l'atteggiamento, il comportamento e uno **stile di comunicazione orientato al minore**.


Il DCM è **strutturato**, specifico e concreto e allo stesso tempo **aperto**, flessibile e adattato individualmente.

Il metodo ha una **struttura a tunnel (o imbuto)**, che inizia in modo ampio e aperto e si restringe gradualmente nel punto focale (oggetto dell'ascolto).

Si tratta di imparare i passi e iniziare a ballare.




Alcune riflessioni




Sole pedagogico

**L'atteggiamento professionale
nel lavoro quando si ascolta
un minore, significa che...**



Attitudine professionale

- * Competenza comunicativa**
- * Autoconsapevolezza/intuizione di sé**
- * Autoriflessione**
- * Autodisciplina**
- * Empatia**



Attitudine professionale

Tranquillità (status di chi ascolta)

Accoglienza (salutare con un sorriso)

Presentazione (di sé e del contesto)

Semplicità del linguaggio (evitare tecnicismi, calibrare il linguaggio in base all'età e alla maturità del minore)


Empatia (orientamento verso l'altro)

Chiarezza e sincerità (spiegare con onestà perché il minore si trova in tribunale, cosa succede prima, durante e dopo l'ascolto)


Non avere pregiudizi (liberarsi dai propri pregiudizi o preconcetti)

Non avere, né mettere fretta (darsi il tempo di fare le domande, lasciare il tempo di rispondere)


Essere curiosi (andare oltre la raccolta delle informazioni ritenute necessarie)



La ricerca dell'AIMJF sulla partecipazione del minore nei procedimenti di famiglia e di protezione dei minori




La ricerca è stata volta dal giudice minorile brasiliano Eduardo REZENDE MELLO per conto dell'AIMJF, ed è una ricerca collaborativa svolta nel 2021 (durante la pandemia) all'interno del sistema giudiziario in 36 Paesi



I 36 Paesi partecipanti alla ricerca

Africa	Americas	Europe	Asia	Oceania
Angola	Argentina	Austria	Georgia	New Zealand
Benin	Bolivia	Belgium	India	
Cape Verde	Brazil	England & Wales	Japan	
Guinea-Conacry	Canada	France	Turkey	
Kenya	Chile	Georgia	Uzbekistan	
Mozambique	Ecuador	Italy		
Uganda	Mexico	Netherlands		
	Panama	North Macedonia		
	Peru	Poland		
	United States	Portugal		
	Uruguay	Spain		
		Switzerland		
		Turkey		




Il ruolo dei minori nel processo

Quando si riconosce che una certa questione riguarda il minore, quindi che c'è un interesse personale nella decisione da prendere, qual è la natura dell'intervento del minore: diventa parte del procedimento? Una persona interessata? O resta senza una chiara definizione giuridica?

Secondo gli intervistati, in 21 Paesi (58%), i minori in una certa misura sono considerati parti del procedimento, sebbene in molti di essi solo in alcuni casi, soprattutto in materia di protezione dei minori. Un'altra situazione molto comunemente indicata per diventare una parte si verifica quando c'è un conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori.

Nel 38% del campione (14 Paesi), i minori non sono considerati parti e in uno di essi, la Svizzera, sono considerati persone interessate.

È importante notare, però, alcune singolarità nelle risposte. Ad esempio, nei Paesi Bassi i minori di età pari o superiore a 12 anni hanno concesso la possibilità di rivolgersi al tribunale in modo informale e chiedere una decisione specifica.



Rappresentanza legale (1)


Il diritto processuale ad essere ascoltato è connesso con il diritto all'assistenza legale, soprattutto quando il diritto ad essere ascoltato si verifica all'interno del sistema giudiziario.

L'assistenza legale è importante per fornire informazioni, superare ostacoli e raggiungere un'uguaglianza sostanziale e processuale nel procedimento, come condizione per avere un processo decisionale democratico.

Nella maggior parte dei Paesi del nostro campione, 26 intervistati su 33 garantiscono la rappresentanza legale per i minori, almeno in alcune circostanze, come il conflitto di interessi.

È importante sottolineare che quando un avvocato viene nominato per un minore, il professionista ha gli stessi poteri di qualsiasi altra parte nel procedimento (24 su 26 intervistati).

In un Paese ci sono limiti alla partecipazione del rappresentante legale e in un altro la questione non è stata approfondita.




Rappresentanza legale (2)

È noto il dibattito sulla natura della rappresentanza legale dei minori, sia che rappresenti le opinioni espresse dal minore (avvocati orientati al cliente) o la comprensione del professionista di ciò che dovrebbe prevalere nei suoi superiori interessi (avvocato dei superiori interessi).

Nella maggior parte dei Paesi l'avvocato dovrebbe rappresentare le opinioni del minore (14 risposte). In 9 Paesi, l'opinione del minore deve guidare l'intervento dell'avvocato, a meno che non sia conforme all'interesse superiore del minore.

In un Paese, l'impegno etico è rivolto al tribunale, che nomina l'avvocato del minore e si aspetta consigli e raccomandazioni basati esclusivamente su ciò che è nell'interesse superiore del minore.




Invito e consultazione per partecipare

La partecipazione è un diritto del minore, non un dovere. Come fa la giustizia a consultare i minori se vogliono davvero partecipare? E come vogliono essere ascoltati?

La ricerca ha rivelato che nella maggior parte dei Paesi (24) la partecipazione è volontaria, ma ancora in un numero considerevole di Paesi non è così. In 24 Paesi la partecipazione è teoricamente volontaria, poiché alcuni intervistati hanno espresso la preoccupazione che, in pratica, i minori siano obbligati a frequentare il tribunale.

In 7 Paesi, la partecipazione non è volontaria, soprattutto nei casi di protezione dei minori.



Chi ascolta il minore? E come? (1)

Se consideriamo chi ascolta il minore, si può notare una grande varietà di risposte.


In 6 Paesi, l'ascolto è svolto dal giudice stesso.

In 5 Paesi, è l'avvocato o il curatore speciale che ascolta il minore indipendentemente dal fatto che voglia essere ascoltato o meno dal giudice.

In altri 5 Paesi, gli assistenti sociali o gli psicologi (sia della magistratura che dei servizi sociali) sono responsabili dell'ascolto.

In 2 Paesi l'ascolto avviene per comunicazione scritta al minore e in uno è il Pubblico Ministero che svolge l'ascolto.

Nella maggior parte dei Paesi, non esiste una specifica procedura per l'approccio col minore quando viene ascoltato in merito all'interesse a partecipare (22 Paesi), ma in 8 Paesi si fa riferimento ad alcune esperienze su come fornire alcune informazioni preliminari ai minori sul sistema.



Chi ascolta il minore? E come? (2)

Una netta maggioranza dei Paesi (28) rivela che i giudici ascoltano i minori, anche se con alcuni criteri restrittivi.


Tuttavia, è previsto da molti Paesi anche che la pratica non è uniforme all'interno dei Paesi, a seconda non solo di un'analisi caso per caso, ma anche della (mancanza di) fiducia dei giudici nell'ascoltare i minori.

In alcuni Paesi, nonostante sia possibile che il minore venga ascoltato dal giudice, nella pratica ciò non accade spesso.

Questa ricerca ha dimostrato che in metà dei Paesi (15 su 31) esistono Linee guida o Protocolli su come comunicare con i minori, sebbene in molti di essi tali Linee guida non siano specifiche per i procedimenti familiari, ma relative ai minori vittime.

Qualora esistano dei nessi tra le due situazioni (esigenza di rapporto, di libera rievocazione ed espressione da parte del minore, prevalenza di domande aperte), sono stati elaborati Protocolli di interrogatorio forense con la specifica finalità di raccogliere prove nel procedimento penale.

La natura della partecipazione dei minori nei procedimenti familiari e di protezione dei minori, non è la stessa ed è necessario un approccio diverso, a dimostrazione del fatto che si tratta di un altro tipo di partecipazione in tribunale.



Partecipazione indiretta


In 9 Paesi, la partecipazione indiretta è presentata come la principale modalità di partecipazione dei minori alle questioni familiari e di protezione dei minori, sebbene in alcuni di essi tanto quanto la partecipazione diretta.

Per la maggior parte dei Paesi, la partecipazione indiretta è una modalità sussidiaria.

Tra le modalità di partecipazione indiretta è possibile notare una netta preponderanza di valutazioni da parte di assistenti sociali, psicologi e pedopsichiatri (25 Paesi).

Come seconda modalità, la rappresentanza da parte degli avvocati (8 Paesi), anche se, come abbiamo già visto, la rappresentanza legale non è sempre rivolta al cliente.

Videoconferenza e vetro-specchio unidirezionale (audizione protetta) sono menzionate da 5 Paesi e dichiarazioni scritte da 3 Paesi.



Opportunità per la partecipazione dei minori


La partecipazione del minore ha lo scopo di offrire al minore l'opportunità di essere ascoltato e che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione e soppesate nel processo decisionale.

Solitamente i procedimenti comportano più di una decisione che ha un impatto sulla vita del minore, normalmente una decisione provvisoria iniziale e può anche aver luogo un procedimento incidentale definitivo, dopo la mediazione o il processo, con altre opportunità di partecipazione.

In 20 Paesi, i minori hanno l'opportunità di partecipare a tutte le occasioni in cui è richiesta una decisione e possono interessare il minore.

In 10 Paesi vi sono limiti più chiari alla partecipazione dei minori durante i procedimenti, normalmente dopo aver sentito i genitori e prima della decisione finale.

In tre Paesi, la questione non è specificata nella legge e non è stato condiviso alcun riferimento a pratiche comuni.




L'estensione della partecipazione dei minori

In 18 Paesi, il minore ha la possibilità di portare nuove domande per l'apprezzamento giudiziario durante l'udienza, non limitandosi alle questioni affrontate dai genitori o da altre parti.

In quattro Paesi, la partecipazione dei minori è incorniciata dalle questioni sollevate dai genitori, ma sono possibili procedimenti incidentali.

Alcuni Paesi hanno affermato che non esiste un legame chiaro tra la partecipazione del minore e le questioni affrontate, essendo il minore invitato a raccontare la sua storia, il che ha un impatto su come questa storia influirà o meno sul processo decisionale.



Partecipazione diretta: chi è presente con il giudice e il minore? (1)

In sette Paesi, il giudice ascolta il minore da solo, senza la partecipazione di nessun altro professionista.


In 27 Paesi sono presenti all'udienza altri professionisti del diritto.

Tra questi, in 9 di questi Paesi, sono in aula gli avvocati delle altre parti.

In sei di questi Paesi è presente il difensore dei minori, il tutore dei minori o il Pubblico Ministero.

In tre Paesi, oltre al difensore dei minori, è presente un assistente all'infanzia o un assistente sociale/psicologo.

In due Paesi, le parti possono anche rimanere nell'aula.




Partecipazione diretta: chi è presente con il giudice e il minore? (2)

Due Paesi hanno affermato che il vetro-specchio unidirezionale viene utilizzato per concedere alle altre parti l'opportunità di seguire l'audizione del minore e in una di queste possibilità è concessa da un collegamento video.

In un Paese, la questione non è specificata dalla legge e non è stata fornita alcuna risposta, un Paese ha menzionato la possibilità che solo una persona di sostegno sia presente con il minore e il giudice.

Sembra chiaro che i minori normalmente non vengono ascoltati davanti ai loro genitori.

Si osservano diverse configurazioni per bilanciare la possibilità di sicurezza e spontaneità da un lato e i diritti delle altre parti dall'altro.



Chi interagisce con il minore?

In 28 Paesi è il giudice che interagisce con il minore quando si tratta di partecipazione diretta.


Gli intervistatori forensi sono menzionati in 4 Paesi.

In due, gli avvocati fanno le domande quando il minore depone.

Nel caso in cui il colloquio sia condotto dal giudice, vi è una sorta di interazione da parte delle altre parti, con la possibilità di porre domande al minore in 22 Paesi.

In 6 Paesi non c'è possibilità che altre parti facciano domande.

La questione è rilevante in termini di incidenza dell'ascolto del minore nella decisione, se e in che misura il giudice possa o meno prendere in considerazione il punto di vista del minore, qualora non sia stato consentito ad altri soggetti di seguire l'atto (giusto processo procedurale).



Criteria per valutare le opinioni del minore

Secondo gli intervistati, esiste una varietà di criteri per dare il giusto peso alle opinioni del minore.


In dieci Paesi, le opinioni del minore vengono prese in considerazione quando sono conformi all'interesse superiore del minore.

In 10 Paesi, l'età e la maturità sono entrambe considerate dal giudice.

In 6 solo la maturità, senza alcun riferimento all'età, è un criterio per dare peso al punto di vista del minore.

In 6 Paesi non viene menzionato alcun criterio specifico nella legge.

In un Paese, l'età è l'unico criterio preso in considerazione per tenere presente il punto di vista del minore.



Età e maturità: criteri

Quando viene menzionata l'età, in 7 Paesi 12 anni è l'età di riferimento.

In 3 Paesi è 10 anni, e in un altro gruppo di 3 Paesi, 13 anni.

Altri sei Paesi hanno indicato le età: 7, 8, 9, 10, 14 e 15 anni, ciascuno di questa fascia di età con un suo rappresentante.

Anche per quanto riguarda i criteri per decidere se il minore è maturo o meno, la ricerca non fornisce un quadro chiaro.

Alcuni intervistati hanno menzionato l'importanza delle opinioni del minore quando in conformità con l'interesse superiore del minore (11 Paesi), un altro gruppo rilevante mostra l'importanza delle opinioni del minore da solo (9 Paesi) e in 4 Paesi, la maturità è considerata secondo criteri psicologici.



Lettura e comunicazione della decisione: 5 aspetti


A) Nella maggior parte dei Paesi la decisione non viene presa davanti al minore (21 Paesi), ma in 12 Paesi, se il minore lo desidera e a discrezione del giudice, è possibile che il minore rimanga in aula. In 6 Paesi si dice che il minore rimane in aula quando viene letta la decisione.

B) In 19 Paesi, il giudice ha un ruolo nel comunicare la decisione al minore. In 7 paesi, i genitori o gli avvocati o il curatore speciale comunicano la decisione. Nessun provvedimento in materia è stato citato da 4 Paesi e in 3 di essi altri professionisti sono responsabili di questa comunicazione, come gli assistenti sociali o gli psicologi.

C) Ad eccezione di due Paesi, non esistono Protocolli o Linee guida su come comunicare la decisione al minore.

D) 21 Paesi hanno menzionato la possibilità teorica concessa al minore di chiarimenti, in un'interazione diretta con il giudice, se non comprende qualche aspetto, sebbene molti intervistati abbiano indicato questa situazione come rara.

E) La comunicazione e il chiarimento sono importanti per garantire al minore il diritto di appello. Ad eccezione di 6 Paesi, tutti gli intervistati hanno informato che il minore può contestare la decisione mediante ricorso.



Atmosfera, solennità e formalità

L'ambiente in cui il minore viene ascoltato è importante per fornire le condizioni per la spontaneità, per la sicurezza.

C'è una leggera preponderanza di ascolti nell'aula o nella stanza del giudice in 16 Paesi.


In 14 Paesi il minore viene ascoltato nelle normali aule di tribunale, gli intervistati hanno condiviso foto delle loro aule di tribunale e vi sono differenze notevoli per quanto riguarda la formalità di quegli spazi.

In 4 Paesi non è specificato dove il minore dovrebbe essere ascoltato e la decisione rimane a discrezione del giudice.

Due Paesi hanno fatto riferimento alla possibilità di sentire il minore fuori dal tribunale, nelle loro case o in centri di accoglienza, servizi per bambini o altri spazi pubblici, con esempi di tribunali itineranti nelle comunità (bus, barche).

Per quanto riguarda le formalità dell'abbigliamento, nella maggior parte dei Paesi l'abbigliamento da lavoro è predominante tra i Giudici (24 Paesi).

In 5 Paesi, i giudici usano abiti formali (toghe e parrucche) quando ascoltano il minore e in 3 non è specificato dalla legge e gli intervistati non hanno fornito informazioni su come si verifica in pratica.



Osservazioni conclusive (1)

Tutte le domande hanno ottenuto risposta.

Contrariamente ad altri ambiti dei diritti dell'infanzia, dove Linee guida più dettagliate hanno raggiunto un consenso internazionale, nelle questioni relative alla famiglia e alla protezione dell'infanzia le differenze sono maggiori e più intense.


Le questioni relative alla famiglia e alla protezione dei minori dovrebbero essere oggetto di un'attenzione più focalizzata sulle Linee guida.

Nella maggior parte dei Paesi, il riconoscimento dei minori come parti legali uguali è limitato. Nonostante si riconosca il conflitto di interessi come una possibilità per abilitare uno status giuridico autonomo nei procedimenti giudiziari, resta da capire come i conflitti di interesse vengano identificati e riconosciuti.

La consulenza e la rappresentanza legale è, quindi, di grande importanza, indipendentemente dal conflitto di interessi esistente o meno.

La mancanza di un Protocollo chiaro su come ascoltare i minori non consente di comprendere chiaramente la portata, la portata e l'estensione delle questioni affrontate durante l'udienza.

La ricerca mostra che diversi tipi di audizione diretta del minore hanno luogo in materia di famiglia e di protezione dei minori, che influenzano l'organizzazione di questi atti procedurali.



Osservazioni conclusive (2)


Secondo le pratiche di cui alla ricerca, esiste una varietà di possibilità di partecipazione dei minori nelle questioni familiari e di protezione civile dei minori:

I minori possono avere una partecipazione più proattiva, con lo status di parte processuale o persona interessata con rappresentanza legale e diritti processuali specifici e autonomi;

I minori possono essere consultati sulle questioni discusse nel procedimento (consultazione);

I minori possono avere l'opportunità di portare solo la loro storia, senza alcuna chiara intenzionalità dell'udienza riguardo al procedimento (il giudice in un atteggiamento più passivo, solo aperto agli input del minore) = udienza;

I minori possono testimoniare, con una grande preoccupazione per le garanzie del giusto processo per le altre parti.



Osservazioni conclusive (3)


Queste modalità hanno un impatto su chi è presente durante l'udienza, ma anche su quanto sarà influente la partecipazione del minore nel processo decisionale e sul modo in cui il giudice considererà e soppeserà le opinioni del minore.

I minori hanno il diritto, non il dovere, di partecipare, ma occorre migliorare le condizioni per decidere se e come partecipare al procedimento, sia in termini di consultazione che di informazioni fornite ai minori.

La ricerca mostra anche l'importanza della flessibilità e delle nuove risorse (tecnologiche) per fornire le condizioni affinché i minori partecipino, ma, allo stesso tempo, per preservare i diritti di altre parti e, in una certa misura, essere parte di questo atto procedurale.

Per quanto riguarda la decisione, ci sono ancora grandi differenze su come soppesare le opinioni del minore e su come considerare ciò che è un minore maturo.

Nonostante il riconoscimento per legge del diritto di appello, in molti Paesi vi è una scarsa cura nella comunicazione della decisione, con il rischio di inefficacia di tale diritto (ad esempio quando la comunicazione della decisione è lasciata ai genitori e non è concessa la rappresentanza legale).



Osservazioni conclusive (4)

L'identificazione e la condivisione di buone pratiche è vitale.

La continua ricerca è fondamentale anche per comprendere:

aspetti procedurali critici per bilanciare meglio il diritto alla vita familiare e alla privacy ei diritti del minore all'interno della famiglia;


le modalità dell'audizione del minore e il suo significato e influenza rispetto al processo decisionale;

i limiti dell'intervento legale in nome dell'interesse superiore del minore, tenendo presente la storia intrusiva e controllante della giustizia nella vita familiare e sociale;

è anche importante tenere a mente non solo i diritti individuali ma anche sociali dei minori nel contesto del sistema giudiziario.

In molti Paesi in cui le azioni collettive sono riconosciute dalla legge, potrebbe esserci (e c'è) la partecipazione collettiva dei minori quando sono in gioco i loro diritti.

È fondamentale avere la partecipazione individuale e collettiva dei minori nelle ricerche (progettazione, partecipazione come ricercatori, discussione dei risultati) e nella progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche giudiziarie.



Osservazioni conclusive (5)

L'identificazione e la condivisione di buone pratiche è vitale.

La continua ricerca è fondamentale anche per comprendere:

aspetti procedurali critici per bilanciare meglio il diritto alla vita familiare e alla privacy ei diritti del minore all'interno della famiglia;


le modalità dell'audizione del minore e il suo significato e influenza rispetto al processo decisionale;

i limiti dell'intervento legale in nome dell'interesse superiore del minore, tenendo presente la storia intrusiva e controllante della giustizia nella vita familiare e sociale;


è anche importante tenere a mente non solo i diritti individuali ma anche sociali dei minori nel contesto del sistema giudiziario.

In molti Paesi in cui le azioni collettive sono riconosciute dalla legge, potrebbe esserci (e c'è) la partecipazione collettiva dei minori quando sono in gioco i loro diritti.

È fondamentale avere la partecipazione individuale e collettiva dei minori nelle ricerche (progettazione, partecipazione come ricercatori, discussione dei risultati) e nella progettazione, attuazione e monitoraggio delle politiche giudiziarie.




Fiction sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari



Fiction sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari:

- «*Welcome*» di Philippe Lioret (2009, Francia);
- «*Il ragazzo con la bicicletta*» di Jean-Pierre e Luc Dardenne (2011, Belgio);
- «*A testa alta*» di Emmanuelle Bercot (2015, Francia);
- «*Fiore*» di Carlo Giovannesi (2016, Italia);
- «*Il verdetto*» di Richard Eyre (The Children Act, 2017, Gran Bretagna);
- «*L'affido – Una storia d'amore*» di Xavier Legrand (2017, Francia);
- «*Liberi di scegliere*» di Giacomo Campiotti (2019, Italia);



«*Educazione e legalità tra mente e cuore*», UNCM e altri, (Italia, 2015)



Unione nazionale camere minorili

CAMERA MINORILE PICENA

COMUNE ASCOLI PICENO
Medaglia d'oro al valor militare
per attività partigiana

URBS TURRITA

lega del filo d'oro

SIMULAZIONE DI UN PROCESSO PENALE MINORILE

EDUCAZIONE E LEGALITÀ TRA MENTE E CUORE


**PROGETTO A CURA DI
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
E CAMERA MINORILE PICENA**

**CON I RAGAZZI
DELLA 1^a B
SCUOLA MEDIA
L. LUCIANI
ASCOLI PICENO**

lega del filo d'oro

Aiuta chi non vede e non sente

I proventi della vendita di questo DVD saranno devoluti alla Lega del Filo d'Oro




«*Educazione e legalità tra mente e cuore*», UNCM e altri, (Italia, 2015)

Il progetto di **simulazione del processo penale minorile che include l'applicazione di una messa alla prova**, è stato realizzato dagli studenti di seconda media di Ascoli Piceno, ed è stato curato dall'*Unione Nazionale Camere Minorili* e dalla *Camera Minorile Picena*.


Qui di seguito il trailer:

<https://inx.camereminorili.it/educazione-alla-legalita-tra-mente-e-cuore/>



***"I Re del lago"* di Luca Aresi, Lorenzo Masci, Nicola Quinzani, Arianna Zampatti (2019, Italia)**






***"I Re del lago"* di Luca Aresi, Lorenzo Masci, Nicola Quinzani, Arianna Zampatti (2019, Italia)**

«Nel 2018 la Cooperativa Sociale Area con il Tribunale per i minorenni di Brescia ha proposto un progetto sperimentale di walking therapy e selezionato 8 ragazzi autori di reato per compiere il giro del Lago di Garda.

Il gruppo, accompagnati da due psicoterapeuti, un educatore e una troupe di documentaristi, ripercorre a piedi 135 km in 6 giorni.

Ogni ragazzo ha in dotazione un'action cam per raccontare la propria esperienza del viaggio."

Questo è l'incipit del cortometraggio *"I Re del lago"*, realizzato da Luca Aresi, Lorenzo Masci, Nicola Quinzani, Arianna Zampatti, quattro giovanissimi registi diplomati al corso di documentario della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano nel 2019.



“*I Re del lago*” di Luca Aresi, Lorenzo Masci, Nicola Quinzani, Arianna Zampatti (2019, Italia)

Otto storie diverse, otto ragazzi in messa alla prova


partecipano a un progetto sperimentale di “*walking therapy*”: sei giorni di camminata intorno al Lago di Garda vivendo insieme un’esperienza unica, nuova, condivisa, tentando di lasciarsi i problemi e le esperienze negative pregresse alle spalle, per rivederle poi sotto una luce diversa.

Qui di seguito il link in cui ascoltare alcuni spezzoni e interviste sul documentario:


<https://www.radiondadurto.org/2020/02/08/martedi-11-febbraio-messi-alla-prova-docu-film-i-re-del-lago-a-pebrescia/>

Qui di seguito la mia recensione:

<http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/57440>



Link ipertestuali a documenti sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari



Link ipertestuali a documenti sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari:


AGIA, *Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale*, link: www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali_0.pdf

Gruppo CRC, *Ascolto del minore in ambito giudiziario*, link: <https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2009/02/Ascolto-in-ambito-giudiziario.pdf>

Osservatorio per la giustizia civile di Milano, *Protocollo sull'interpretazione e applicazione legge 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di ascolto del minore*, link: <https://www.tribmin.milano.giustizia.it/FileTribunali/20320/Sito/Documenti/Protocolli%20e%20Convenzioni/Protocollo%20ascolto%20minore.pdf>

Rivista AIAF, *L'ascolto del minore e le principali questioni in ambito civile*, link: <https://www.aiafrivista.it/ascolto-del-minore-principali-questioni-in-ambito-civile>

UNCM, *Linee guida del curatore speciale del minore*, link: <https://lnx.camereminorili.it/download/linee-guida-del-curatore-speciale-del-minore-uncm/>



GRAZIE PER L'ASCOLTO!

